

Sommario

| | |
|---|---|
| LEGISLAZIONE | 2 |
| DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO | 2 |
| BENI E SERVIZI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO | 2 |
| MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO | 2 |
| MODALITA' DI ACCESSO | 3 |
| CAUSE DI REVOCA DEL CREDITO | 4 |
| PROCEDURA..... | 5 |
| HOME PAGE..... | 5 |
| ACCESSO FUNZIONARIO DEL MASE..... | 5 |
| GESTIONE DELL'ENTE..... | 6 |
| APPROVAZIONE ENTE:..... | 6 |
| GESTIONE DELL'INTERVENTO | 7 |
| APPROVAZIONE INTERVENTO: | 7 |

LEGISLAZIONE

Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 156 a 161, della legge n. 145 del 2018, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, ancorché destinate ai soggetti proprietari, nonché concessionari o affidatari dei beni pubblici oggetto di tali interventi.

DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO

Il credito d'imposta è riconosciuto, in considerazione delle erogazioni liberali effettuate:

- a) alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
- b) agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

BENI E SERVIZI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 2 e spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 156, della legge n. 145 del 2018, sono riconosciute ammissibili al beneficio le erogazioni liberali in denaro ai fini di: a) bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un'area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente; b) rimozione dell'amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell'area; c) prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto; d) realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano; e) recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un'area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali. 3. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 2 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito d'imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. 2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La prima quota annuale del credito d'imposta è utilizzabile a

decorrere dal giorno 10 del mese successivo all'acquisizione della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lett. f); le altre due quote annuali sono utilizzabili, rispettivamente, a decorrere dal primo giorno di ciascuno dei due anni successivi. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto del Modello F24. 3. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, iniziano a fruire della prima quota annuale del credito 7 di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. L'ammontare complessivo delle tre quote annuali indicate nelle dichiarazioni dei redditi delle relative annualità non può eccedere l'importo spettante. 4. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, ultimo periodo, ed al comma 3, ultimo periodo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'elenco dei soggetti beneficiari del credito d'imposta che nel mese precedente hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), con i relativi codici fiscali e gli importi spettanti. Con le stesse modalità sono trasmesse successivamente le eventuali variazioni e revoche. Conseguentemente, le risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti effettuate dai beneficiari. 5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

MODALITA' DI ACCESSO

Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito d'imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. 2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La prima quota annuale del credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno 10 del mese successivo all'acquisizione della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lett. f); le altre due quote annuali sono utilizzabili, rispettivamente, a decorrere dal primo giorno di ciascuno dei due anni successivi. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto del Modello F24. 3. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, iniziano a fruire della prima quota annuale del credito 7 di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. L'ammontare complessivo delle tre quote annuali indicate nelle dichiarazioni dei redditi delle relative annualità non può eccedere l'importo spettante. 4. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, ultimo periodo, ed al comma 3, ultimo periodo, il Ministero della transizione ecologica trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'elenco dei soggetti beneficiari del credito d'imposta che nel mese precedente hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), con i relativi codici fiscali e gli importi spettanti. Con le stesse modalità sono trasmesse successivamente le eventuali variazioni e revoche. Conseguentemente, le risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia

delle entrate - fondi di bilancio”, aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti effettuate dai beneficiari. 5. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 6. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

CAUSE DI REVOCA DEL CREDITO

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti nonché in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. 2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civili, penali ed amministrative e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

PROCEDURA

HOME PAGE

Per poter valutare le richieste inoltrate dalla Pubblica Amministrazione, il funzionario del MASE deve accedere all'applicazione dal link:

www.bonusambiente.it



Figura 1

ACCESSO FUNZIONARIO DEL MASE

Cliccando su "Accedi MASE" dalla schermata iniziale (Figura 1) si potrà scegliere la modalità di autenticazione:

- SPID (livello di sicurezza 2);
- CIE – Carta di identità elettronica.



Figura 2 – Modalità di accesso

I requisiti di idoneità dell'utente (come da Figura 2) sono verificate tramite possesso delle credenziali, inoltre è necessario che il funzionario MASE sia stato preventivamente censito dal Ministero stesso per poter accedere alla piattaforma.

GESTIONE DELL'ENTE




The screenshot shows the 'Gestione Enti' search interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Gestione Enti', 'Gestione Interventi', and 'Anagrafica'. Below the navigation bar, the title 'Gestione Enti' is centered. There are three icons: a magnifying glass for search, a refresh icon, and a document icon. The search form includes two date fields labeled 'Data da:' and 'Data a:'. Below these are three input fields: 'Denominazione', 'P.Iva/Codice fiscale P.A.', and 'Stato'. At the bottom of the form are two buttons: 'RICERCA' and 'RESET'.

Figura 3

Dopo l'accesso al sito dalla sezione "Gestione Enti", l'utente potrà approvare o rifiutare gli enti della Pubblica Amministrazione che si sono registrati all'iniziativa, utilizzando l'apposita funzione di ricerca.

Gli stati possibili sono:

- DA APPROVARE
- RIFIUTATO
- REGISTRATO



The screenshot shows a table with search results. The table has three columns: 'Denominazione', 'P.Iva/Codice fiscale', and 'Stato'. The first row shows red bars in the first two columns and 'DA APPROVARE' in the third. To the right of the table are three buttons: 'DETTAGLIO ENTE', 'APPROVA', and 'RIFIUTA'.

| Denominazione | P.Iva/Codice fiscale | Stato |
|---------------|----------------------|--------------|
| | | DA APPROVARE |

Figura 4

APPROVAZIONE ENTE:

Utilizzando il filtro "Stato della pratica: DA APPROVARE" viene visualizzata la lista degli enti in attesa di accettazione precedentemente comunicati al Ministero tramite l'invio di una email automatica ad ogni registrazione di un nuovo ente.

Sarà possibile quindi valutare gli enti osservandone i dettagli ed eventualmente le proposte di intervento da loro caricate, per poi decidere se accettare o meno tale ente (come da figura 4).

GESTIONE DELL'INTERVENTO

Una volta autorizzato un ente è possibile passare alla pagina “Gestione Interventi” (Figura 5) ed analizzare gli interventi da esso inseriti, utilizzando l'apposita funzione di ricerca (Figura 6).



Figura 5

A search form titled 'Gestione interventi'. It features a search icon, a refresh icon, and a list icon. Below these are input fields for 'Data da:', 'Data a:', 'Codice intervento:', 'P.Iva/Codice fiscale P.A.', and 'Stato della pratica:'. At the bottom are 'RICERCA' and 'RESET' buttons.


Figura 6

Gli stati possibili sono:

- DA APPROVARE
- RIFIUTATO
- APPROVATO
- RACCOLTA IN CORSO
- RACCOLTA CHIUSA

APPROVAZIONE INTERVENTO:

Utilizzando il filtro “Stato della pratica: DA APPROVARE” viene visualizzata la lista degli interventi in attesa di accettazione (Figura 7).



| Codice intervento | Data richiesta | Stato | |
|-------------------|----------------|--------------|---|
| [REDACTED] | 20/03/2023 | DA APPROVARE | DETTAGLIO INTERVENTO DETTAGLIO ENTE |

Figura 7

È possibile visualizzare il dettaglio dell'intervento come da Figura 8 ed approvarlo per la pubblicazione utilizzando all'interno del dettaglio intervento il tasto “Approva e Pubblica” (Figura 9):

Dettaglio intervento

| | |
|---|--|
| Codice intervento [REDACTED] | Data richiesta 20/03/2023 |
| Tipologia BONIFICA AMBIENTALE, INTESA COME RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA CONTAMINATA DA RIFIUTI O SOSTANZE PERICOLOSE E DANNOSE PER LA SALUTE DELL'UOMO E PER L'AMBIENTE; RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI, INTESA COME RIMOZIONE OSSIA ELIMINAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO MEDIANTE ASPORTAZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DELL'AREA; | |
| Descrizione [REDACTED] | |
| Sintesi non tecnica dell'intervento [REDACTED] | |
| Costo previsto 10.000,00 € | Erogazioni ricevute [REDACTED] |
| CUP [REDACTED] | Documenti progetto [REDACTED]  |

Figura 8

| | | |
|---------------|---------------------------|----------------|
| Chiudi | Approva e pubblica | Rifiuta |
|---------------|---------------------------|----------------|

Figura 9

Una volta che l'intervento è stato approvato, dopo il pop-up di conferma (Figura 10), lo stato dell'intervento passa a "RACCOLTA IN CORSO" (Figura 11).

 **INFORMAZIONE**

Sei sicuro di voler procedere? L'intervento sarà pubblicato.

| | |
|-----------------|----------------|
| Conferma | Annulla |
|-----------------|----------------|

Figura 10

| Codice intervento | Data richiesta | Stato | | |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ██████████ | 20/03/2023 | RACCOLTA IN CORSO | DETTAGLIO INTERVENTO | DETTAGLIO ENTE |

Figura 11

Una volta che è stata completata la raccolta, lo stato dell'intervento passa a "RACCOLTA CHIUSA" (Figura 12).

| Codice intervento | Data richiesta | Stato | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ██████████ | 20/03/2023 | RACCOLTA CHIUSA | DETTAGLIO INTERVENTO | DETTAGLIO ENTE |

Figura 12

Se invece l'intervento deve essere rifiutato apparirà una finestra di conferma nella quale si dovrà inserire una motivazione per il diniego.

Una volta che l'intervento verrà respinto, lo stato di quest'ultimo passa a "RIFIUTATO" (Figura 13).

| Codice intervento | Data richiesta | Stato | | |
|-------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ██████████ | 20/03/2023 | RIFIUTATO | DETTAGLIO INTERVENTO | DETTAGLIO ENTE |

Figura 13